RIORDINAMENTO DEGLI ESAMI DI STATO DI MATURITA', DI ABILITAZIONE E DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA

Art. 7

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono nominate dal Ministro per la pubblica Istruzione e sono composte del presidente e di cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell'istituto statale pareggiato o legalmente riconosciuto che ha curato la preparazione dei candidati, per il quale si puo' derogare dai requisiti di cui al seguente quarto comma del presente articolo in mancanza di insegnanti di ruolo o abilitati tra i docenti della classe. Il membro interno piu' anziano per servizio in ciascuna commissione sara' anche il membro effettivo per i privatisti. Il presidente e' scelto nelle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo o fuori ruolo;

b) professori universitari aggregati;

c) liberi docenti incaricati e assistenti universitari di materie attinenti all'esame od ordinari di scuola secondarie di secondo grado statali o pareggiate;

c-bis) provveditori agli studi a riposo purche' provenienti dall'insegnamento o dalle presidenze nelle scuole secondarie di secondo grado;

d) presidi di ruolo o a riposo dei licei, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici statali o pareggiati;

e) professori di ruolo A degli istituti di istruzione classica, scientifica, tecnica, magistrale che da almeno un anno siano stati compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo d'istituto nelle scuole secondarie superiori o che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito distinto e il cui insegnamento di cattedra si svolga nel gruppo terminale di classi che preparano direttamente all'esame di maturita' (triennio o quadriennio). In caso di assoluta necessita', il Ministro e' autorizzato a derogare dalle limitazioni previste nella lettera c) del precedente comma, circa l'utilizzazione dei liberi docenti quali presidenti delle commissioni giudicatrici, fermo restando il criterio della materia attinente allo esame. I commissari sono scelti tra i professori di ruolo degli istituti di istruzione classica, scientifica, tecnica e magistrale o tra i professori abilitati che abbiano insegnato negli stessi istituti per almeno un anno le materie su cui verte l'esame. Il presidente delle commissioni di maturita' nei licei artistici e' scelto oltre che nelle categorie indicate alle

lettere a) e b) del precedente secondo comma anche tra i liberi docenti incaricati e assistenti universitario di materie attinenti all'esame od ordinari di licei artistici statali o pareggiati, nonche' tra i professori di ruolo delle accademie di belle arti e tra i professori di terzo ruolo dei licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito distinto. I commissari per le materie artistiche sono scelti tra i professori di ruolo dei licei artistici e delle accademie di belle arti e tra i professori incaricati triennali che insegnino da almeno un biennio le materie su cui verte l'esame. I commissari per le materie culturali sono scelti tra i professori di ruolo dei licei artistici e tra i professori di cui al precedente quarto comma. Nella sua prima riunione la commissione elegge il vice-presidente. Nelle commissioni di maturita' per gli istituti tecnici un membro puo' essere scelto dal Ministro tra estranei all'insegnamento, purche' munito di titolo di studio attinente all'indirizzo oggetto dell'esame di maturita', fornito di particolare competenza nel corrispondente settore tecnico. In caso di necessita' e' data facolta' al presidente di nominare membri aggregati, a pieno titolo, per le materie per le quali non risultino nominati membri effettivi. Nelle commissioni per gli esami di maturita' negli istituti tecnici alle materie tecnico-professionali, in caso di necessita' o di urgenza, e' possibile prescindere dal requisito dell'abilitazione. Ad ogni commissione sono assegnati, di regola, non piu' di ottanta candidati.

Versione in vigore dal 17 aprile 1969, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media
Estremi	Decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-degli-esami-di-stato-di-maturita-di-abilitazione-e-di/art-7-commissioni-giudicatrici/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it